CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Segreteria Generale Processo legislativo e Comunicazione istituzionale
Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale

TD MEPA per il servizio di produzione di format videogiornalistici e videoclip sull'attività istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte e delle sue articolazioni, finalizzata alla diffusione sulle emittenti televisive locali piemontesi per il biennio 2025-2026.

SEZIONE I- CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 1 – Oggetto del servizio 3
Art. 2 - Caratteristiche del servizio 3
Art. 3 - Diritti di utilizzo 5
Art. 4 - Durata del contratto 5
Art. 5 - Importo del contratto 5
Art. 6 - Stipulazione del contratto 6
Art. 7 - Garanzia definitiva 6
Art. 8 - Penali 7
Art. 9 - Risoluzione per inadempimento 8
Art. 10 - Cessione del contratto 8
Art. 11- Recesso 9
Art. 12 - Responsabilità per infortuni e danni – obbligo di manleva 9
Art. 13 - Modalità e termini di fatturazione e pagamento 9
Art. 14 - Clausola del "Pantouflage" e Patto di integrità 10
Art. 15 - Codice di comportamento 10
Art. 16 - Responsabilità trattamento dati 10
Art. 17 - Obbligo di riservatezza 11
Art. 18 - Rapporto preferenziale 11
Art. 19 - Trattamento dei dati personali 11
Art. 20 - Controversie, foro competente e norme di rinvio 11
Art. 21 - Responsabile di progetto 11

SEZIONE II -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Art. 21 - Soggetti ammessi a partecipare 11
Art. 23 - Modalità di partecipazione 12
Art. 24 - Soccorso istruttorio 13
Art. 25 - Richiesta di chiarimenti da parte dell'operatore economico 13
Art. 26- Accesso agli atti 13
Art. 27 - Norme finali 14

ALLEGATI

ALL.1-Informativa privacy
ALL.2 -Modulo conto dedicato
ALL.3 -Modello dichiarazione clausola di Pantouflage
ALL.4 -Bozza di contratto nomina responsabile trattamento dati

SEZIONE I- CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il Consiglio regionale del Piemonte intende procedere all'affidamento del servizio di produzione di format videogiornalistici e videoclip sull'attività istituzionale dell'Assemblea e delle sue articolazioni, finalizzata alla diffusione sulle emittenti televisive locali piemontesi, per il biennio 2025-2026, mediante trattativa diretta (TD) sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA).

Le condizioni generali di contratto relative al bando del mercato elettronico della pubblica amministrazione per la fornitura del servizio che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono.

Art. 1 – Oggetto del servizio

La presente TD MePA ha per oggetto il servizio di produzione di format videogiornalistici e videoclip sull'attività istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte e delle sue articolazioni, finalizzata alla diffusione sulle emittenti televisive locali piemontesi, per il biennio 2025-2026.

Art. 2 - Caratteristiche del servizio

2.1 Caratteristiche generali

L'oggetto del contratto consiste nel servizio di produzione, finalizzata alla diffusione sulle emittenti televisive locali piemontesi, con organizzazione di risorse umane e strumentali proprie, di format videogiornalistici e videoclip sull'attività dell'Assemblea legislativa e delle sue articolazioni.

I format, prodotti dalle emittenti in autonomia giornalistica su temi e iniziative individuati dall'Ufficio Stampa del Consiglio regionale (da ora Ufficio Stampa), dovranno documentare l'attività dell'Assemblea legislativa, gli eventi promossi e organizzati dall'Ente e dalle sue articolazioni.

I videoclip documenteranno argomenti o eventi di particolare rilevanza per la comunità regionale individuati dall'Ufficio Stampa.

Ai fini dell'espletamento del servizio le emittenti dovranno garantire la presenza di una propria troupe, composta da un cameraman di comprovata esperienza e da almeno un giornalista, professionista o pubblicista, nella sede del Consiglio regionale o presso le sedi in cui si svolgono le iniziative.

Nella realizzazione di ciascun format e nell'ambito dell'intera produzione, dovranno essere garantiti il pluralismo, la libertà di informazione e la più ampia ed equilibrata rappresentazione delle differenti posizioni politiche, anche nel rispetto della normativa in materia di par condicio.

2.2 Caratteristiche specifiche

In particolare il servizio dovrà essere garantito con le seguenti modalità:

a) realizzazione di **format** videogiornalistici

- per i servizi relativi alle sedute dell'Assemblea legislativa, quando richiesto dall'Ufficio Stampa, dovranno assicurare la copertura dei temi più rilevanti affrontati, con la realizzazione di due o più interviste per ciascun servizio, in modo da garantire il pluralismo dell'informazione;
- per le sedute delle Commissioni consiliari il servizio, realizzato con le medesime modalità delle sedute di Aula, verrà richiesto entro le 12 ore precedenti dall'Ufficio Stampa; sono fatti salvi termini inferiori da concordarsi di volta in volta in relazione a particolari urgenze;
- per gli eventi promossi e organizzati dal Consiglio e delle sue articolazioni, individuati in linea di massima settimanalmente e comunicati entro le 24 ore precedenti, fatti salvi termini inferiori da concordarsi di volta in volta, in relazione ad eventuali urgenze.

Ciascun format videogiornalistico dovrà avere una durata massima di 8 (otto) minuti ed essere sottotitolato per consentirne la fruizione da parte delle persone non udenti o con difficoltà.

Una copia del format in bassa risoluzione dovrà essere inviata nella giornata di produzione all'Ente nella sua interezza e dovranno essere inviati, sempre in bassa risoluzione, i singoli servizi del format separatamente, qualora richiesti dall'Ufficio Stampa. Il Consiglio regionale potrà utilizzare liberamente il suddetto materiale sui propri canali e come riterrà opportuno.

Le copie in bassa risoluzione e i singoli servizi inviati dovranno riportare in sovraimpressione il logo del Consiglio regionale del Piemonte, il cui posizionamento dovrà essere concordato con l'Ente.

Per la messa in onda del format è richiesta la conduzione in studio di una/un giornalista per il lancio dei servizi.

È prevista la realizzazione di un massimo annuo di n. 45 (quarantacinque) format e, pertanto, di complessivi n. 90 (novanta) format per la durata biennale del contratto.

Nell'ambito del massimale complessivo biennale dei format come sopra definito, si specifica che la suddivisione annua potrebbe subire variazioni, in base alle effettive esigenze dell'Amministrazione.

b) realizzazione di **videoclip.**

E' prevista la realizzazione di videoclip su argomenti o eventi di particolare rilevanza per la comunità regionale individuati dall'Ufficio Stampa, della durata indicativa minima di 30 (trenta) secondi e sottotitolati, per un massimo complessivo annuo di 45 (quarantacinque) minuti e, pertanto, di complessivi 90 (novanta) minuti per la durata biennale del contratto.

Nell'ambito del massimale complessivo biennale dei videoclip come sopra definito, si specifica che la suddivisione annua potrebbe subire variazioni, in base alle effettive esigenze dell'Amministrazione.

Potrà essere richiesta, senza oneri aggiuntivi, l'estrapolazione e il riversamento in apposita videoclip, da mettere a disposizione dell'Ufficio Stampa, delle interviste realizzate e trasmesse nell'ambito di ciascun format prodotto. Tali video dovranno riportare il logo del Consiglio regionale del Piemonte. La produzione e l'invio dei file dovrà avvenire entro le 24 ore dalla richiesta o comunque entro i termini riportati nella e-mail con la quale l'Ufficio Stampa li richiederà.
I servizi realizzati saranno di proprietà del Consiglio regionale che avrà un diritto d'uso illimitato e potrà utilizzarli sui propri canali. L'affidatario dovrà fornire i video realizzati con impiego di propria strumentazione tecnica e senza alcun addebito al Consiglio di costi aggiuntivi comunque connessi all'acquisto, noleggio e manutenzione delle apparecchiature utilizzate, nonché per eventuali spese di trasporto o alberghiere.
L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

Art. 3 – Diritti di utilizzo

L'Affidatario garantisce che i video che verranno realizzati saranno originali, inediti, liberamente disponibili e tali da non dar luogo, né in Italia né all'estero, a contestazioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi e che, in ogni caso, gli stessi non saranno lesivi di diritti di terzi.

Con la consegna dei video, l'affidatario cede al Consiglio in esclusiva ogni diritto patrimoniale, in perpetuo e per tutto il mondo, relativo all'utilizzo dei video realizzati, ivi compresa la facoltà di riprodurre e/o trasferire su altri formati, di elaborare o editare, in tutto e/o in parte, i video con ogni mezzo e su qualsiasi supporto, di comunicare, trasmettere e/o diffondere al pubblico o agli organi di informazione i video con qualsiasi mezzo e sistema di diffusione a distanza attuale (quali, a titolo esemplificativo, internet e reti di telecomunicazioni, televisione, etc.) o inventato in futuro, utilizzando qualsiasi tecnologia e strumento tecnico di trasmissione e ricezione.

Art. 4 – Durata del contratto

La durata del contratto è stabilita in 2 (due) anni e decorrerà dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

Art. 5 - Importo del contratto

Il valore complessivo presunto dell'appalto (importo a base d'asta) calcolato per il periodo di vigenza contrattuale biennale, ammonta ad **euro 180.000,00** iva esclusa, così suddiviso:
- euro **1.800,00** oltre IVA per il singolo format della durata di otto minuti, per un importo complessivo massimo presunto per 90 format da realizzarsi nel biennio, di euro 162.000,00 oltre iva;
- euro **200,00** oltre iva a minuto per la realizzazione dei videoclip, per un importo complessivo massimo presunto per 90 minuti di videoclip da realizzarsi nel biennio, di euro 18.000,00 oltre iva.

L'Amministrazione specifica che il valore a base di gara rappresenta il valore massimo affidabile del contratto il cui ammontare definitivo sarà determinato dall'effettivo numero di format e di minuti di videoclip richiesti ed effettivamente realizzati.

Art. 6 – Stipulazione del contratto

Il contratto sarà formalizzato attraverso i "documenti di stipula" che saranno prodotti automaticamente dalla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa). Tali documenti si riterranno validamente perfezionati al momento della sottoscrizione digitale del punto ordinante del Consiglio. Si richiamano gli Artt. 52 e 53 delle regole del sistema di e-procurement della P.A.

Al fine di procedere alla stipulazione del contratto, sarà acquisita, pena la revoca dell'aggiudicazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciata dall'INPS e dall'INAIL e verranno effettuati i controlli sulle dichiarazioni contenute nel D.G.U.E compilato dall'operatore economico invitato.

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'affidamento del servizio.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, nonché in generale del presente documento, nonché di tutte le norme vigenti in materia di diritto d'autore.

Art. 7 - Garanzia definitiva

L'affidatario, ai sensi dell'art.117 del D.lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che il Consiglio abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio, dovrà costituire una "garanzia definitiva", prima della stipulazione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

L'ammontare della garanzia, stabilito in base alle previsioni contenute nell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, è pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di iva, e la stessa è prestata secondo le modalità in esso previste.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto, nell'ammontare stabilito, per tutta la durata del contratto nei confronti del Consiglio e, pertanto, va reintegrato qualora il Consiglio medesimo effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto ed irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore del servizio, ai sensi dell'art. 117 c. 3 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 117 comma 7 del D.lgs. n. 36/2023 la polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'impresa obbligata, in base all'art. 1944 del codice civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

Ai sensi dell'art. 117 c. 3 del D.lgs. n. 36/2023 alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 c. 8 del medesimo Codice. In tal caso l'affidatario dovrà produrre la relativa documentazione a supporto.

Ai sensi dell'art.117 c. 14 del D.lgs. n. 36/2023 è ammesso l'esonero della cauzione definitiva, subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Art. 8- Penali

Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1382 c.c., in caso di mancata o difforme esecuzione della prestazione prevista dall'offerta – per qualsivoglia ragione tecnica o amministrativa, non derivante da cause di forza maggiore ai sensi del codice civile o di alcun modo riconducibili all'affidatario – l'Amministrazione committente provvederà ad applicare le penali di seguito dettagliate, previa contestazione scritta dell'inadempienza all'aggiudicatario. Quest'ultimo avrà facoltà di presentare eventuali controdeduzioni entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione. L'Amministrazione dopo averle esaminate e valutate potrà richiedere ulteriori chiarimenti o documentazioni e, nel caso in cui non ritenesse soddisfacenti le difese presentate, tramite il competente ufficio, provvederà – entro i successivi 10 giorni – a comunicare l'applicazione delle penali così come di seguito determinate.

1. in caso di omessa realizzazione dei format o dei videoclip rispetto a quanto previsto dall'offerta tecnica, verrà applicata una penale, pari al 3% dell'importo contrattuale complessivo;
2. in caso di difforme realizzazione dei servizi, per ciascun format o videoclip difforme rispetto a quanto previsto dall'offerta, troverà applicazione una penale, pari al 1% dell'importo contrattuale complessivo;
3. in caso di ritardo nella consegna rispetto a quanto previsto dall'offerta, verrà applicata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Nel caso in cui l'affidatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è a sé imputabile, il Consiglio applicherà le penali contestate mediante detrazione diretta sulle somme dovute per i pagamenti o, eventualmente, sulla garanzia definitiva.

Art. 9 - Risoluzione per inadempimento

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 e la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché l'eventuale indennizzo per le maggiori spese sostenute, l'amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza bisogno di messa in mora e con escussione della garanzia definitiva di cui all'art. 7, nei casi previsti dall'art. 122 del codice dei contratti pubblici.
Ai sensi del comma 3 del richiamato art. 122, per "grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni i seguenti" si intendono, tra l'altro:
a) la cessione o l'affidamento a terzi delle attività oggetto del contratto non autorizzati dal Consiglio;
b) l'ingiustificata sospensione della prestazione e la mancata ripresa dei servizi a seguito di formale richiesta da parte dell'amministrazione;
c) l'omissione o il grave ritardo, per almeno 2 (due) volte, nel realizzare il servizio richiesto dal Consiglio;
d) la mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Consiglio;
Il Consiglio regionale si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate ai sensi dell'articolo 8 superi il 10% del valore netto totale del corrispettivo riconosciuto per il contratto.
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
Dalla data di efficacia della risoluzione, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione.
All'impresa dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese.

Art. 10 - Cessione del contratto

È fatto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 119 c.1 del D.Lgs 36/2023.

Art. 11- Recesso

L'amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 123 del D.Lgs 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante verifica la regolarità delle prestazioni stesse.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Consiglio.

In caso di recesso, l'affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile.

Art. 12- Responsabilità per infortuni e danni – obbligo di manleva

L'affidatario, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della ditta stessa quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.
Inoltre, l'affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
L'affidatario, deve essere in possesso di una polizza di copertura assicurativa RC, in corso di validità, per il risarcimento danni cagionati a persone e beni in conseguenza dello svolgimento dei servizi oggetto del contratto.

Art. 13 - Modalità e termini di fatturazione

La fatturazione dovrà avvenire trimestralmente, sulla base dei format e dei videoclip richiesti ed effettivamente prodotti nel periodo considerato; le prestazioni svolte entro il 31 dicembre di ciascun anno dovranno essere fatturate entro tale data.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'emissione di regolari fatture elettroniche, intestate al Consiglio regionale del Piemonte, Settore Comunicazione istituzionale, Eventi, URP e Biblioteca - codice univoco ufficio: OAHVSQ.

Il pagamento della fattura avverrà nei termini di legge mediante accreditamento con bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'aggiudicatario, previa verifica dell'effettiva e regolare esecuzione dei servizi affidati e verifica della permanenza in capo all'affidatario della regolarità contributiva.

Art. 14 - Clausola del "Pantouflage" e Patto integrità

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'affidatario, nel sottoscrivere il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo soggetto privato affidatario.

Si rammenta che la sanzione indicata dall'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi attribuiti dalla ditta privata all'ex dipendente pubblico in violazione del divieto contenuto nel sopraccitato d.lgs. 165/2001, nonché l'incapacità negoziale nei confronti della P.A. per la durata di tre anni in capo ai privati incorso nel divieto sopra indicato.

L'affidatario si impegna inoltre a sottoscrivere e rispettare il patto di integrità fra il Consiglio regionale del Piemonte e gli operatori economici, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 7 del 15/1/2015 e sottoscritto in originale dal Presidente del Consiglio regionale in data 9/2/2015.

Il mancato rispetto del patto di integrità comporta la risoluzione del contratto.

Art. 15 - Codice di comportamento

L'affidatario, con la stipulazione del contratto, assume l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165", e da quello del Consiglio regionale del Piemonte, approvato con deliberazione dell'UdP n. 9/2014 e s.m.i., che riceve all'atto della sottoscrizione del contratto e che dichiara di ben conoscere ed accettare.

Art. 16- Responsabilità trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, il Consiglio, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, procederà a nominare l'affidatario quale responsabile del trattamento per tutta la durata del contratto in relazione alle prestazioni che comportano il trattamento di dati personali, sensibili o particolari, e a disciplinare i relativi obblighi.

L'esecuzione del servizio può comportare l'acquisizione dei seguenti dati di persone fisiche

coinvolte: dati anagrafici, immagini, data e ora di accesso e dati di analytics. L'affidatario, con l'accettazione della nomina a responsabile del trattamento, conferma la conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal GDPR 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003 e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attendendosi alle istruzioni impartite dal titolare.

Art. 17 - Obbligo di riservatezza

Le notizie e i dati di pertinenza del Consiglio di cui il personale dell'affidatario dovesse venire a conoscenza in relazione all'esecuzione dei servizi non devono essere in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicati o divulgati a terzi.

Art. 18 - Rapporto preferenziale

Il Consiglio riconosce l'affidatario quale fornitore abituale ma non esclusivo, e non attribuisce pertanto un diritto di esclusività per i servizi oggetto del contratto.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione tratta i dati personali acquisiti nel corso del presente affidamento nel rispetto del D.lgs.n. 196/2003 e s.m.i, dell'articolo 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed in conformità di quanto previsto dall'informativa allegata al presente atto. I dati forniti verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente affidamento e per gli adempimenti contrattuali, amministrativi e contabili connessi.

Art. 20 - Controversie, foro competente e norme di rinvio

Le controversie eventualmente derivanti dal contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, verranno affrontate, qualora possibile, mediante ricorso alla transazione o con accordo bonario secondo le modalità indicate rispettivamente agli articoli 210-211-212 e ss del D.lgs n. 36/2023.

In caso contrario sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni del codice civile in materia di contratti e le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 21-Responsabile di progetto

Responsabile unico di progetto è la Responsabile del Settore Comunicazione istituzionale, Eventi, URP e Biblioteca, dott.ssa Daniela BARTOLI e Responsabile di progetto per la fase dell'affidamento è la Responsabile del Settore Studi Documentazione e supporto giuridico legale dott.ssa Silvia SALVAI

Sezione II -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Per la partecipazione alla TD Mepa relativa al servizio in oggetto la ditta dovrà possedere i requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94 e ss del D.Lgs.n. 36/2023 ed essere registrato e abilitato sul Mepa di Consip allo specifico Bando Servizi.

Ai fini dell'ammissibilità e validità dell'offerta, l'operatore economico è tenuto a comprovare il possesso dei requisiti, mediante l'allegazione dei documenti sotto indicati per la busta amministrativa. La stazione appaltante verificherà i requisiti sia accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) sia mediante acquisizione dell'idonea documentazione detenuta da altre amministrazioni.

Art. 23 -Modalità di partecipazione

L'operatore economico dovrà quindi caricare sulla piattaforma del MePA i seguenti documenti, firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa:

A – Documentazione amministrativa;

B –Offerta economica;

a) <u>Documentazione Amministrativa</u>

Ai fini dell'ammissibilità e della validità dell'offerta, l'operatore economico dovrà caricare attraverso il portale, nella sezione "Busta Amministrativa",:

-il **D.G.U.E.** debitamente compilato comprovante il possesso dei REQUISITI generali e speciali.

- la **Ricevuta** attestante il pagamento del **contributo,** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione **ANAC** per un importo pari a € 18,00, secondo le modalità indicate nel sito internet www.anticorruzione.it nella sezione accedi ai servizi/per le imprese/portale dei pagamenti di ANAC "

<u>b) Offerta Economica</u>

Ai fini dell'ammissibilità e della validità dell'offerta, l'operatore economico dovrà produrre e allegare attraverso il portale, nella sezione "Busta Economica", **l'offerta economica** a pena di esclusione dalla gara, operando secondo la seguente procedura:

-immettendo a sistema la percentuale **di ribasso sul valore** complessivo presunto di euro **180.000,00** Iva esclusa (Base d'asta).

Si specifica che **la percentuale di ribasso da indicare deve essere unica** e si applicherà in sede di svolgimento del servizio su entrambe le voci dei singoli **format e dei videoclip**.

L'offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 anche l'indicazione dei propri costi della manodopera, degli oneri di sicurezza aziendale concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che saranno

affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto e l'indicazione del contratto collettivo applicato .

L'offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun modo l'Amministrazione.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nelle presenti condizioni particolari, con rinuncia ad ogni eccezione.

L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione non procederà all'apertura dell'offerta pervenuta oltre il termine perentorio indicato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento in caso di motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Ai sensi dell'art. 17 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Si precisa che, l'operatore economico, con la sottoscrizione dell'offerta e la stipulazione del contratto, generato automaticamente dal sistema, dichiara ed accetta di assumersi l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal codice di comportamento del personale del Consiglio regionale (pubblicato sul sito del Consiglio, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali"), e che qualunque violazione di tali norme costituisce clausola di risoluzione o decadenza del Contratto, nonché a rispettare l'obbligo di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto.

Le norme e le disposizioni di cui al presente disciplinare di gara sono vincolanti per il fornitore dal momento in cui viene presentata l'offerta.

Art. 24- Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 25 - Richiesta di chiarimenti da parte dell'operatore economico

Per eventuali **richieste di chiarimenti o informazioni** relative alla procedura in oggetto:

email: mjriam.marchese@cr.piemonte.it

pec: gare.settorestudi@cert.cr.piemonte.it.

Art. 26- Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 27 - Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche atte a comprovare quanto dichiarato dal concorrente.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- determina che, ad avvenuto accertamento da parte del Consiglio regionale della resa falsa dichiarazione, si provvederà all'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione;
- comporta sanzioni penali (Art. 76 del D.P.R. n. 28/12/2000, n. 445).

L'affidamento è subordinato all'adozione di apposita Determinazione Dirigenziale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si richiama la vigente normativa in materia.

IL DIRIGENTE RUP
FASE AFFIDAMENTO
Silvia SALVAI
Firmato digitalmente